



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2011/0439(COD)

11.6.2012

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Relatore per parere: Ramona Nicole Mănescu

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva sugli appalti pubblici presentata dalla Commissione riveste un ruolo decisivo nel quadro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020). Si tratta di uno degli strumenti basati sul mercato da utilizzare per realizzare gli obiettivi di detta strategia, segnatamente attraverso il miglioramento delle condizioni per l'innovazione a livello delle imprese e la promozione di un più ampio ricorso agli appalti pubblici "verdi", favorendo la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. La strategia Europa 2020 sottolinea inoltre che la politica in materia di appalti pubblici deve garantire un uso più efficiente possibile dei fondi pubblici e che i mercati degli appalti pubblici vanno mantenuti aperti a livello UE (tanto più in tempi di crisi finanziaria).

Gli appalti pubblici sono uno strumento di mercato fondamentale orientato alle esigenze della società che, oltre a rispondere ad altre finalità, può contribuire a promuovere un'occupazione stabile, le condizioni di lavoro, l'innovazione, in particolare per le imprese – soprattutto le PMI –, e l'inclusione sociale, nonché a rispondere alle esigenze occupazionali delle categorie sociali vulnerabili e svantaggiate, così da concorrere in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Gli appalti pubblici possono inoltre svolgere un ruolo importante nel promuovere un modello sociale europeo basato su posti di lavoro di qualità, pari opportunità, non discriminazione e inclusione sociale.

L'ammodernamento delle direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici dovrebbe trovare un giusto equilibrio tra, da un lato, la semplificazione delle norme e, dall'altro, l'individuazione di procedure solide ed efficaci, basate su criteri di aggiudicazione connessi all'innovazione e alla sostenibilità, assicurando nel contempo una maggiore partecipazione delle PMI e generalizzando il ricorso alle procedure di appalto on line (*e-procurement*).

L'obiettivo sarebbe quello di sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici all'interno del mercato unico per promuovere la crescita sostenibile, un elevato livello di occupazione e l'inclusione sociale. Una buona revisione e applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici contribuirebbe in misura significativa alla ripresa degli investimenti nell'economia reale, e quindi al superamento della crisi economica in Europa.

Il relatore per parere plaude alla proposta della Commissione, che contiene nuove idee e nuovi principi interessanti. La proposta dovrebbe inoltre portare all'applicazione di procedure più semplici e flessibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e rendere più agevole la partecipazione delle imprese, in particolare le PMI.

Poiché si tratta di denaro pubblico, è particolarmente importante che esso non sia utilizzato unicamente per obiettivi a breve termine, ma sia considerato come un investimento a lungo termine per la società. Sotto questo profilo la responsabilità per le autorità è ancora maggiore.

Gli appalti pubblici, se utilizzati efficacemente, possono essere un vero motore per promuovere posti di lavoro di qualità, l'eguaglianza, lo sviluppo delle competenze, la formazione, le politiche ambientali e per fornire incentivi alla ricerca e all'innovazione. Pertanto, le spese che le imprese devono sostenere per partecipare alle gare d'appalto pubblico

devono essere ridotte al minimo, al fine di migliorare la competitività delle imprese stesse e promuovere in tal modo l'occupazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur contemporaneamente garantendo l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea

Emendamento

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur contemporaneamente garantendo l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, **portando alla creazione di nuovi posti di lavoro durevoli**. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della

pertinenti a questo ambito.

giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti a questo ambito.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transnazionale, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre **quindi** stabilire un regime specifico **per i contratti aventi per oggetto questi servizi**, con una soglia più elevata pari a 1 000 000 EUR. Nel contesto specifico degli appalti che riguardano questi settori, i servizi alla persona il cui valore si situa al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano chiare indicazioni contrarie, quali il finanziamento di progetti transfrontalieri da parte dell'Unione. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei

Emendamento

(17) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transnazionale, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. ***Ai fini di una migliore qualità di tali servizi che sono oggetto di contratti***, occorre stabilire un regime specifico, con una soglia più elevata pari a 1 000 000 EUR. Nel contesto specifico degli appalti che riguardano questi settori, i servizi alla persona il cui valore si situa al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano chiare indicazioni contrarie, quali il finanziamento di progetti transfrontalieri da parte dell'Unione. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. ***Il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali***

principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che gli enti aggiudicatori **abbiano la facoltà di applicare** criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o gli enti aggiudicatori sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'ente aggiudicatore, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse generale sono inoltre conformi al protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale, all'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che gli enti aggiudicatori **applicano** criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o gli enti aggiudicatori sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'ente aggiudicatore, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la

Emendamento

(27) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la

trasparenza delle procedure di appalto. Essi **dovrebbero diventare** la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie in termini di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

trasparenza delle procedure di appalto. **È necessario che** essi **divengano** la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie in termini di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Le specifiche tecniche stabilite dai committenti pubblici devono permettere di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte **in modo da** evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in

Emendamento

(35) Le specifiche tecniche stabilite dai committenti pubblici devono permettere di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte **e applicate in conformità dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di opportunità, per** evitare di restringere artificialmente la concorrenza tramite requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori abitualmente offerti da quell'operatore

genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. In caso di riferimento a una norma europea o, in mancanza di quest'ultima, a una norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti fissati dagli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza devono essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

economico. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. In caso di riferimento a una norma europea o, in mancanza di quest'ultima, a una norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti fissati dagli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza devono essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Gli enti aggiudicatori che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere

Emendamento

(36) Gli enti aggiudicatori che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere

attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale partecipano le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti.

attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale partecipano le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni **sociali e** ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili al riguardo, è opportuno lasciare a tali enti la scelta di decidere se applicare o meno i criteri di esclusione di cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in

Emendamento

(40) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili al riguardo, è opportuno lasciare a tali enti la scelta di decidere se applicare o meno i criteri di esclusione di cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in

materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale.

materia di accessibilità per le persone con disabilità **e le norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro**, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Emendamento

(44) Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo **e garantisce la sostenibilità sul piano economico e sociale**. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, siano collegate all'oggetto dell'appalto e siano indicate nell'avviso con cui si indice la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale sul luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi — applicabili all'esecuzione dell'appalto — di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

Emendamento

(50) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, siano collegate all'oggetto dell'appalto e siano indicate nell'avviso con cui si indice la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale sul luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi — applicabili all'esecuzione dell'appalto — di assumere disoccupati di lunga durata, ***giovani senza lavoro o persone con disabilità***, o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 55

Testo della Commissione

(55) In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti eseguiti da tale impresa.

Emendamento

(55) In linea con i principi di parità di trattamento, **di obiettività** e di trasparenza, l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti eseguiti da tale impresa.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Non tutti gli enti aggiudicatori possono avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato rappresenterebbe un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica agli enti aggiudicatori; dall'altro, le imprese, **in particolare** le PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza amministrativa, in particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera.

Emendamento

(59) Non tutti gli enti aggiudicatori possono avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato rappresenterebbe un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica agli enti aggiudicatori; dall'altro, le imprese, **soprattutto** le PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza amministrativa, in particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione

(22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro o alla conclusione di una prestazione.

Emendamento

(22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, ***l'installazione***, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro o alla conclusione di una prestazione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. È garantita la protezione dei diritti di proprietà intellettuale degli offerenti.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di

Emendamento

Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di

posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, **il nome e** le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Per la partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori non stabiliscono condizioni specifiche che non vengono imposte ai singoli candidati. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non richiedono che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica.

Emendamento

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. ***I raggruppamenti di operatori economici, in particolare di piccole e medie imprese (PMI), possono assumere la forma di consorzi di imprese.*** Per la partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori non stabiliscono condizioni specifiche che non vengono imposte ai singoli candidati. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non richiedono che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono riservare il

Emendamento

Gli Stati membri possono riservare il

diritto di partecipazione alle procedure di appalto *a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati.*

diritto di partecipazione alle procedure di appalto:

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) a laboratori protetti, oppure riservare l'esecuzione degli appalti in questione nel contesto di programmi di lavoro protetti, a condizione che la maggioranza dei lavoratori interessati sia composta da persone disabili le quali, in ragione della natura o della gravità delle loro disabilità, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali o trovare facilmente un'occupazione sul mercato tradizionale del lavoro;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) a imprese e programmi sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale

e professionale dei lavoratori svantaggiati, a condizione che oltre il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Or. en

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

È garantita la protezione dei diritti di proprietà intellettuale degli offerenti.

Or. en

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'ente aggiudicatore non utilizza in altre procedure di gara le informazioni trasmesse dagli operatori economici nel contesto di una procedura di gara precedente.

Or. en

Emendamento 20

**Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 3**

Testo della Commissione

Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'ente aggiudicatore che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. Il contratto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'ente aggiudicatore che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. Il contratto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera a), **e paragrafo 2.**

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale o del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che dette specifiche tecniche, **salvo** in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Emendamento

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale o del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che dette specifiche tecniche, in casi debitamente giustificati **indicati nell'avviso di indizione di gara e nella documentazione di gara**, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni **sociali e** ambientali;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli enti aggiudicatori **possono prendere** in considerazione varianti presentate da un offerente, se queste rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.

Emendamento

1. Gli enti aggiudicatori **prendono** in considerazione **le** varianti presentate da un offerente, se queste rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli enti aggiudicatori precisano nel capitolato d'oneri **se autorizzano o meno le varianti e, se le autorizzano**, i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione. **Qualora le varianti siano autorizzate, essi devono anche garantire** che i criteri di aggiudicazione scelti

Emendamento

Gli enti aggiudicatori precisano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione **e garantiscono** anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere utilmente applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte

possano essere utilmente applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.

conformi che non sono varianti.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono indicare nel capitolato d'oneri che non sono autorizzate varianti, precisando il motivo specifico di tale divieto.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori ***che abbiano autorizzato varianti*** non respingono una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori non respingono una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'ente aggiudicatore **può decidere di** non **aggiudicare** un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, **perlomeno in forma equivalente**, gli obblighi stabiliti dalla legislazione *dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale* o delle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale e di previdenza sociale elencate nell'allegato XIV.

Emendamento

5. L'ente aggiudicatore non **aggiudica** un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi **in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale** stabiliti dalla legislazione *unionale o nazionale* o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale e di previdenza sociale elencate nell'allegato XI, **ovvero non soddisfa gli obblighi in materia di diritti di proprietà intellettuale**.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

2. Quando gli enti aggiudicatori valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, essi indicano nei documenti di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La metodologia utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

Emendamento

2. Quando gli enti aggiudicatori valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, essi indicano nei documenti di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La metodologia utilizzata deve **essere semplificata affinché risulti accessibile alle PMI e deve** soddisfare tutte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la conformità, almeno in forma equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione *dell'Unione* in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XIV oppure, ove ciò non sia del caso, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

Emendamento

(d) la conformità, almeno in forma equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione *unionale e nazionale* in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XIV oppure, ove ciò non sia del caso, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 79 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Esso può rifiutare l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3.

Emendamento

Esso può rifiutare l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3, ***o se la spiegazione ricevuta non è sufficiente.***

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 79 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non soddisfa gli obblighi stabiliti dalla legislazione *dell'Unione* in materia di diritto del lavoro e di previdenza

Emendamento

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non soddisfa gli obblighi stabiliti dalla legislazione *unionale e nazionale* in materia di diritto del lavoro e

sociale o di diritto ambientale o dalle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XIV.

di previdenza sociale o di diritto ambientale o dalle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XIV.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri istituiscono opportune procedure di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici e consentendo agli enti aggiudicatori di tenere conto delle specificità dei servizi in questione.

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune procedure di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza, **di non discriminazione** e di parità di trattamento degli operatori economici e consentendo agli enti aggiudicatori di tenere conto delle specificità dei servizi in questione.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano tenere conto della necessità di garantire **la** qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti nonché l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano tenere conto della necessità di garantire **un elevato livello di qualità e sicurezza**, la continuità, l'accessibilità, **l'abbordabilità**, la disponibilità e la completezza dei servizi e le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, **incluse le categorie svantaggiate e vulnerabili, nonché della necessità di promuovere la partecipazione**

unicamente sulla base del prezzo della fornitura del servizio.

delle PMI, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti nonché l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo della fornitura del servizio.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) esaminare reclami provenienti da cittadini e imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici e trasmetterne l'analisi agli enti aggiudicatori competenti, che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di motivarne le ragioni;

Emendamento

(f) esaminare reclami provenienti da cittadini e imprese *e dalle associazioni professionali o da altri organismi analoghi* sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici e trasmetterne l'analisi agli enti aggiudicatori competenti, che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di motivarne le ragioni;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 93 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La relazione annuale include anche una comparazione su base annua tra i prezzi presentati e il costo effettivo degli appalti già eseguiti e un'analisi delle possibili ripercussioni sul numero di persone alle dipendenze dei fornitori.

Or. en

